



“Etica Pubblica nel Sud: migliorare la performance, accrescere la trasparenza attraverso le nuove tecnologie”

DPR n.207/ 2010

“Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici”

Le ulteriori norme in materia di esecuzione lavori:

- Tracciabilità dei flussi finanziari
- D.L. 70-2011 (cd. Decreto Sviluppo)
- Contabilità dei Lavori e Collaudo

# Tracciabilità dei flussi finanziari - L. 136/2010 (1)

Prevista dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie) - L'AVCP ha fornito le indicazioni applicative sulla tracciabilità dei flussi finanziari, da ultimo, con la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011.

In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, la richiamata normativa prevede che:

- gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti **dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali**, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. **dedicati**, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche: il mancato utilizzo dei predetti strumenti determina la risoluzione di diritto dei contratti;
- negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione **deve essere indicato** il codice identificativo della gara **(CIG)** e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto **(CUP)**, preventivamente richiesti dalle stazioni appaltanti;
- tutti i movimenti finanziari dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo i casi dei pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, assistenziali, ai gestori e ai fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi o spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 1500 euro - dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo **strumento del bonifico bancario o postale**, ovvero con **altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni**, pena la risoluzione del contratto (art. 3 comma 9 bis);

## Tracciabilità dei flussi finanziari - L. 136/2010 (2)

- gli appaltatori assumono l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (art. 3 comma 7);
- i contratti devono contenere, a pena di nullità assoluta, apposite clausole con cui gli appaltatori:
  - assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. (art. 3 comma 8);
  - assumono l'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. (art. 3 comma 9);
- L'art. 6 prevede sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 3, compresa l'omessa indicazione del CIG e del CUP.

## Legge 12 luglio 2011, n. 106

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70- Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia

### D.Lgs. 163/2006 - Codice dei Contratti

Art. 140. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.

- 1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli [articoli 135](#) e [136](#), potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
- 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Legge 12 luglio 2011, n. 106

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70-  
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia

D.Lgs. 163/2006 - Codice dei Contratti

Art. 240-bis. Definizione delle riserve

1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. **L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.**
- 1-bis. **Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'[articolo 112](#) e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.**

# DPR 207/2010

## Titolo IX - Contabilità dei lavori (I)

### Artt. 178-214

- Gli atti contabili sono atti pubblici (devono essere tenuti senza spazi in bianco, abrasioni, interlinee)
- La contabilità non riporta modifiche rilevanti rispetto al DPR 554/99.
- **Scompare il contratto aperto di manutenzione.**
- La contabilità può essere tenuta con l'utilizzo di programmi informatici. Se la direzione dei lavori è affidata a soggetti esterni i programmi devono essere accettati dal RUP.
- Documento fondamentale è il **registro di contabilità** (art. 188) che ha per oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti che producono spese per la realizzazione dell'opera. E' nel registro di contabilità che l'esecutore deve iscrivere eventuali riserve a cui devono seguire le controdeduzioni del D.L.
- Stati di avanzamento lavori a cura del D.L. (art. 194) seguiti dai relativi certificati di pagamento emessi dal RUP (art. 195).

# DPR 207/2010

## Titolo IX - Contabilità dei lavori [2]

- In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione (art. 199) in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
- Conto finale redatto dal D.L. (art. 200) e relazione al conto finale redatta dal RUP (art. 202). Il regolamento prevede il rispetto di termini precisi al fine di assicurare la continuità dei tempi del procedimento e a consentire il rispetto del termine per il collaudo (sei mesi dall'ultimazione dei lavori, tre mesi in caso di certificato di regolare esecuzione).

# DPR 207/2010

## Titolo X - Collaudo (I)

### Artt. 215-238

- Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
- Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
- Il collaudo ha l'obiettivo di verificare, prima dell'accettazione dell'opera, che il lavoro sia stato eseguito a regola d'arte, che vi sia corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto utilizzato, che le eventuali procedure espropriative siano state espletate. E' funzionale anche all'esame ed allo scioglimento delle riserve per le quali non ci sia stata risoluzione in via amministrativa.
- Il collaudo può essere in corso d'opera quando la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, in caso di lavoro di particolare complessità, in caso di interventi affidati in concessione nonché con dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria, se vi siano lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale, nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.
- La presa in consegna anticipata (prima del collaudo) è sempre ammissibile (in precedenza doveva essere prevista nel contratto).

# DPR 207/2010

## Titolo X - Collaudo [2]

- La SA deve nominare un collaudatore o una commissione composta da due o tre membri (nel caso di lavori che richiedano più professionalità). Uno dei membri della commissione può essere un funzionario amministrativo della SA con laurea in materie giuridiche o economiche da cinque anni in servizio nella pa.
- L'affidamento a soggetti esterni deve avvenire con gara (per l'affidamento di servizi) e non vi è più il divieto di designare congiuntamente membri interni ed esterni.
- Non possono essere collaudatori coloro che hanno preso parte alla progettazione, direzione lavori, sorveglianza, vigilanza, controllo dell'esecuzione dei lavori o hanno avuto nel triennio rapporti di lavoro o consulenze con l'appaltatore o subappaltatore, né tantomeno magistrati in servizio.